pag. 1	
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
"PROGETTO MARIANNA"	
SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE	
ART. 1)	
E' costituita l'Associazione denominata PROGETTO MARIANNA	
ART. 2)	
L'Associazione ha sede legale in Perugia, Via Roberto Ardigò n. 23 ed ha durata a	
tempo indeterminato.	
Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie,	
amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea	
ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.	
ART. 3)	
L'Associazione non ha fini di lucro.	
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,	
riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la	
distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni	
che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.	
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione	
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
ART. 4)	
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.	
L'Associazione ha lo scopo di:	
- promuovere la ricerca, lo studio e la prevenzione nel campo delle malattie	
emopatiche,oncologiche e delle patologie affini, e di favorire il miglioramento	
Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991	

pag. 2	
dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore delle persone affette da	
dette malattie e delle loro famiglie e garantire la tutela e la protezione dei	
loro diritti;	
- promuovere la partecipazione civica affinché i cittadini stessi siano	
protagonisti delle azioni di tutela in ambito sanitario, nonché le attività	
educativo-divulgative relative all'ambito d'interesse dell'associazione	
Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione, in particolare, porrà in essere le	
seguenti attività:	
- sostegno a favore delle persone affette da malattie emopatiche,oncologiche e delle	
patologie affini e delle loro famiglie nella soluzione dei differenti problemi che si	
possono presentare durante il periodo di cura, e al fine di assicurare alle persone	
malate il trattamento ottimale nel corso della malattia e favorire il loro reinserimento	
nella vita normale;	
- beneficenza diretta, attraverso l'erogazione diretta di fondi, o di beni in natura,	
provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, da	
destinare all'assistenza in favore delle persone affette da malattie	
emopatiche,oncologiche e delle patologie affini, e delle loro famiglie;	
- beneficenza indiretta, attraverso l'erogazione gratuita ad altri Enti aventi finalità non	
lucrative di somme di danaro e/o di specifiche attrezzature mediche-scientifiche,	
acquisite attraverso i fondi derivanti dalla gestione patrimoniale o da donazioni	
appositamente raccolte, da destinare alla ricerca scientifica e alle cure nel campo	
delle emopatiche,oncologiche e delle patologie affini, e delle loro famiglie;	
- organizzazione e finanziamento di pubblicazioni, indagini statistiche, borse di studio	
e dottorati di ricerca, seminari,ecc, dirette a migliorare e diffondere le conoscenze in	
Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991	

pag. 3	
materia di prevenzione e cura delle malattie ematologiche, oncologiche e delle	
patologie affini;	
- rapporti e attività di collaborazione e di confronto con altre Associazioni aventi fini	
istituzionali analoghi e con tutte le organizzazioni apartitiche che possono contribuire	
a risolvere i problemi delle persone affette da malattie ematologiche e delle loro	
famiglie;	
- organizzazione di corsi, conferenze, convegni, seminari, laboratori formativi e di	
studio e ogni altra attività finalizzata agli scopi sociali con le modalità e nel rispetto	
dei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di organizzazioni di volontariato.	
Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali possono essere costituiti	
Comitati scientifici	
SOCI	
ART. 5)	
L'attività dei socio non può essere retribultà in alcun modo nemmeno dai	
L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese	
beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese	
beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate. La	
beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di socio é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato	
beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di socio é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.	
beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di socio é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa,	
beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di socio é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le	
beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di socio é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la	
beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di socio é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.	
beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di socio é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. ART. 6)	
beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di socio é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.	

pag. 4	
enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà	
sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;	
accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.	
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.	
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro	
rappresentante.	
ART. 7)	
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità	
associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.	
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno	
solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni	
che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente	
limitativi di diritti o a termine.	
I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.	
Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono	
intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni	
dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi	
dell'associazione.	
ART. 8)	
Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda	
di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:	
indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data	
di nascita, luogo di residenza;	
Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991	

pag. 5	
dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle	
deliberazioni degli organi sociali.	
E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su	
tale domanda.	
In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi	
trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si	
pronuncerà in modo definitivo.	
ART. 9)	
I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal	
Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli	
organi sociali.	
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso	
ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti	
all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.	
ART. 10)	
Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono	
espulsi per i seguenti motivi:	
quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti	
Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;	
quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene	
stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti,	
anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o d'ingresso;	
quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione	
ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità	
Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991	

pag. 6	
dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.	
Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.	
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
ART. 11)	
Gli organi dell'Associazione sono:	
L'Assemblea dei Soci;	
Il Consiglio Direttivo;	
Il Presidente;	
Il Collegio dei Revisori – o un Revisore contabile unico - solo se istituito	
dall'assemblea o obbligatorio per legge;	
Comitati Scientifici, se istituiti dal Consiglio Direttivo che provvederà anche ad	
emanare apposito regolamento circa il suo funzionamento	
Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.	
ART. 12)	
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.	
All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati	
in regola con il pagamento della quota associativa.	
All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:	
discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio	
Direttivo;	
eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi	
dell'associazione;	
approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;	
deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento	
Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991	
n. 266	

pag. 7	
ordinario per cui sia chiamata a decidere;	
All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:	
deliberare sullo scioglimento dell'associazione;	
deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.	
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con	
qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere	
un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del	
giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo	
dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.	
ART. 13)	
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo,	
almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi	
dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere	
approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.	
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo	
ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo	
da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo)	
dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.	
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente	
nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario	
verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle	
deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.	
Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente,	
dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.	
Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991	

pag. 8	
ART. 15)	
Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C	
L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la	
metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un	
giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci	
intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che	
riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.	
L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4	
(trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno	
di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci	
intervenuti.	
L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,	
deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento	
dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal	
successivo articolo 29.	
ART. 16)	
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne	
faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la	
votazione avviene a scrutinio segreto.	
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui	
all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.	
ART. 17)	
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di	
sette membri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.	
Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991	

pag. 10	
svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.	
ART. 20)	
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure	
quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque	
almeno una volta ogni tre mesi.	
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno	
rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza	
potrà essere convocato anche telefonicamente.	
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.	
ART. 20)	
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza	
dell'Associazione e la firma sociale.	
Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione	
amministrativa ed economica dell'Associazione.	
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al	
Vicepresidente.	
Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate	
dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce	
circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi	
eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di	
straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il	
Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.	
Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle	
relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione,	
Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991	
266	

pag. 11	
verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se	
ne presenti la necessità.	
ART. 21)	
Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri	
sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la	
corrispondenza dell'associazione.	
Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa	
documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti	
dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.	
ART. 22)	
Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per	
legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche	
tra persone non socie.	
Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un	
Presidente che convoca e presiede le riunioni.	
Il Collegio dei Sindaci Revisori (o il Revisore contabile unico, se nominato): -	
controlla l'amministrazione dell'Associazione ; - vigila sull'osservanza delle leggi del	
presente Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della	
contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.	
Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore contabile unico, può, nell'ambito delle	
sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.	
I Sindaci Revisori (o il Revisore contabile unico) durano in carica tre esercizi e sono	
rieleggibili.	
 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE	
Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991	

pag. 12	
4.D.T. (20)	
ART. 23)	
Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:	
a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;	
b) dai contributi dei privati;	
c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di	
specifiche e documentate attività o progetti;	
d) dai contributi degli organismi internazionali;	
e) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;	
f) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;	
g) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttive marginali,	
eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle	
finalità istituzionali	
Art. 24)	
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione	
all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento	
periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto	
in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun	
caso rimborsabili o trasmissibili.	
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO	
ART. 25)	
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali	
delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il	
Libro dei soci all'Associazione.	
I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le	
Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991	

pag. 13	
eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.	
ART. 27)	
Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo	
gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio	
Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea	
ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione	
patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella	
attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse,	
deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.	
ART. 28)	
Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni	
attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di	
celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi	
dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono	
risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le	
entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna	
di sensibilizzazione.	
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE	
ART. 29)	
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci	
con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.	
ART. 30)	
In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori,	
Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991	
n 266	

pag. 14	
anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.	
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre	
organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità	
conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito, se obbligatorio per legge,	
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662, salvo	
diversa destinazione imposta dalla legge.	
DISPOSIZIONI FINALI	
ART. 31)	
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla	
normativa vigente in materia.	
I SOCI	
Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991	